

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII  
N. 5

## XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

### **DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CEE:**

COM(94)117: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo.

---

*Approvato il 12 ottobre 1994*

---

La XIII Commissione (Agricoltura),

tenuto conto che la Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (94/C 194/01), configura l'estensione al vino di un sistema di quote nazionali di produzione in analogia con altri comparti; che il principio della fissazione di quote rigide di produzione, corrispondenti alle produzioni nazionali di riferimento, ancorando il potenziale produttivo di un Paese ad un determinato momento storico, non tiene in considerazione le possibili evoluzioni dei consumi e gli eventuali nuovi sbocchi di mercato, anche come risultato di particolari politiche promozionali;

visto che gli attuali strumenti dell'OCM vitivinicolo per la eliminazione delle eccedenze (distillazioni obbligatorie penalizzanti, programmi regionali d'adattamento del potenziale vitivinicolo mediante l'estirpazione) non hanno finora consentito il riequilibrio del mercato, anzi in qualche caso lo hanno aggravato determinando, dal punto di vista economico, un ulteriore appesantimento per la Comunità e, dal punto di vista economico-ambientale, lo spopolamento di talune zone, l'aumento della disoccupazione, l'abbassamento del reddito e del tenore di vita delle popolazioni;

considerato, in particolare, che la proposta di liberalizzazione dell'impiego del saccarosio per l'arricchimento del grado alcolico naturale dei mosti in tutti gli Stati membri, facendo assurgere a norma generalizzata quella pratica, che è da ritenersi — al contrario — misura derogatoria, contraddice del tutto il principio della tutela del vigneto, cardine fino a questo momento della politica comunitaria del settore;

ritenuto che la pratica dello zuccheraggio rappresenta una grave minaccia per l'economia delle zone mediterranee più vocate alla qualità, giacché costituisce una delle cause principali della sovrapproduzione e, con l'incremento delle rese e l'abbassamento delle gradazioni minime naturali, dello scadimento della qualità;

constatato che al titolo II, articolo 12, comma 2, del regolamento in esame, si vuole reintrodurre la norma del cosiddetto « zuccheraggio umido », che consente oltre al saccarosio l'aggiunta di acqua, a conferma che in alcuni Stati membri non si pone solamente l'esigenza di aumentare il grado zuccherino ma anche quella di abbassare le elevate acidità fisse (naturali in uve immature con 5-6° alcolici potenziali);

ritenuto più razionale ed equo che l'aumento dei titoli alco-  
metrici debba avvenire mediante l'utilizzazione del mosto concen-  
trato rettificato, essendo fondamentale il principio che il vino deve  
essere frutto naturale della vite e, quindi, prodotto nel vigneto;

considerato che la proposta di eliminare tutte le produzioni  
eccedenti le quote nazionali di riferimento mediante distillazione  
obbligatoria prende a riferimento la media produttiva nazionale;  
constatata l'inaffidabilità di taluni dati che sono alla base della  
formulazione preventiva del bilancio comunitario annuale di previ-  
sione del settore vitivinicolo, sulla scorta del quale si articolano le  
diverse misure d'intervento;

tenuto conto che la distillazione obbligatoria viene determinata,  
principalmente, da dati dichiarati degli stocks di fine campagna e  
delle produzioni di singole vendemmie, e che per la sua applicazione  
si tiene in considerazione unicamente il parametro delle rese per  
ettaro espresso in ettolitri di vino valevole per l'intero territorio  
nazionale, senza valutare alcun aspetto economico-commerciale in  
relazione alla qualità del prodotto ed alla sua competitività sul  
mercato;

ritenuto che occorre introdurre un nuovo sistema che tenga  
conto fondamentalmente delle diverse realtà produttive vitivinicole  
della Comunità Europea e del nostro Paese, coinvolgendo le diverse  
amministrazioni regionali in azioni di tutela e promozione nei ri-  
guardi delle realtà produttive;

tenuto conto che, con la proposta di abolire le attuali norme  
relative alle pratiche e ai trattamenti enologici, permettendo che tali  
norme siano stabilite dal comitato gestione vini su richiesta dei  
rappresentanti dei singoli Stati membri, verrebbe a cadere il princi-  
pio fondamentale dell'esistenza di regole definite ed uguali per tutti  
gli Stati membri, senza deroga alcuna a favore di singoli Stati;

visto che si insiste nella proposta di estirpazione dei vigneti  
nelle aree viticole mediterranee, creando le premesse per la distru-  
zione di gran parte del patrimonio di capitali, lavoro umano, attività  
di ricerca e tecnologiche accumulato in queste regioni che sono  
tradizionalmente vocate alla viticoltura; trascurando di considerare  
che in Italia le superfici vitate sono passate da 1.650.000 ettari a  
930.000 e la produzione è rimasta ferma attorno ai livelli dell'anno  
1956 continuando, nel contempo, a consentire l'espandersi della viti-  
vicoltura nei Paesi, non vocati, del Nord Europa;

constatato che nel regolamento in esame non si tiene conto  
dell'attuale regime di accisa che penalizza il vino, in quanto pro-  
dotto agricolo destinato all'alimentazione umana, e ne deprime il  
consumo impedendo lo sviluppo della domanda in tutta l'Unione  
Europea, in contrasto con i principi fondamentali del Mercato Unico;

esprime il più completo dissenso rispetto al progetto di regola-  
mento in esame; ritiene poi di assumere una forte presa di posizione  
nei confronti della Unione Europea e impegna il Governo a formu-

lare in sede di Consiglio dell'Unione Europea le seguenti controproposte al regolamento (CE) 94/C 194/01;

1. mantenimento della viticoltura nelle zone vocate e dove essa è fonte di occupazione, di reddito, di equilibrio ecologico, e dove non sono possibili valide alternative produttive;

2. divieto di nuovi impianti e controllo dei diritti di reimpianto e divieto del diritto di reimpianto nelle zone di scarsa vocazionalità viticola e oltre i limiti regionali;

3. aiuti all'abbandono definitivo nelle zone meno vocate e dove sono possibili la riconversione e l'alternativa colturale;

4. obbligo di utilizzo di vitigni miglioratori nei reimpianti, ed aiuti alla riconversione varietale ed alla riconversione dei vigneti nelle zone vocate;

5. armonizzazione della regolamentazione a tutti i livelli per quanto concerne le tecniche e le pratiche enologiche;

6. divieto della pratica dello zuccheraggio in tutta l'Unione Europea e uso dell'arricchimento, ove necessario, esclusivamente con prodotti provenienti dalla vite (mosti concentrati rettificati), sopprimendo nel contempo ogni aiuto;

7. divieto assoluto di aggiunta di acqua nelle pratiche e nei trattamenti enologici;

8. aumento delle prestazioni viniche per tutti i tipi di vino, portandole al 15 per cento del monte gradi alcool prodotto;

9. riformulazione delle quote di produzione nazionali di riferimento;

10. fissazione di rese medie per ettaro dello stesso vino per singola regione viticola, intendendo come regione viticola una zona geografica con caratteristiche omogenee per condizioni climatiche, strutture di produzione, tradizioni e metodo colturali, nel rispetto delle gradazioni minime naturali;

11. eventuale ricorso alla distillazione obbligatoria, prevedendo che il quantitativo da conferire in distilleria da parte di ciascun operatore venga quantificato sulla base di griglie definite per singole regioni viticole, tenendo conto dell'incidenza della produzione globale di vino da tavola nel contesto della produzione nazionale della resa media per ettaro dello stesso vino per singola regione vitivinicola. Tale incidenza deve essere determinata su di una media storica riferita all'ultimo quinquennio, eliminando l'annata più produttiva e quella più scarsa. Inoltre devono essere valutati anche i seguenti elementi di tipo economico, come correttori a salvaguardia delle realtà vitivinicole maggiormente proiettate verso un'attività di mercato: indici di penetrazione dei vini di ciascuna regione nel contesto delle esportazioni C.E.E. ed extra C.E.E.; dati di imbottigliamento; valori medi settimanali dei prodotti di vino da tavola normalmente oggetto della distillazione, rilevati attraverso il sistema Union camere;

12. riduzione delle accise sul vino ed equiparazione alle altre bevande alcoliche negli Stati non produttori al fine di rendere omogeneo il trattamento fiscale di prodotti fra loro succedanei, ferma restando nei Paesi produttori l'esigenza di non applicare alcuna accisa sul vino;

13. potenziamento dei controlli e lotta alle frodi, in particolare attraverso lo schedario vitivinicolo e l'azione di un'efficiente corpo ispettivo comunitario;

14. incisiva politica di promozione e di rilancio della domanda, attraverso una corretta informazione sulle modalità di assunzione del vino e la conoscenza da parte dei consumatori delle differenti tipologie di vini prodotti nell'Unione Europea, nonché della storia, della cultura e delle tradizioni delle regioni vitivinicole comunitarie;

15. divieto del conferimento delle uve da tavola alla vinificazione, escludendo la stessa dall'OCM vitivinicolo per inserirla nell'OCM ortofrutticolo.

